REGOLAMENTO (CEE) N. 1899/68 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1968

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sui salari nell'industria, compresa la produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione dei salari nei sei paesi della Comunità, per quanto riguarda sia il costo della manodopera, sia il reddito dei lavoratori ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno dei sei paesi non consentono di effettuare validi raffronti, e che pertanto è necessario effettuare inchieste sulla base di definizioni e secondo metodi uniformi ;

considerando che il migliore metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori nell'industria è quello di effettuare inchieste comunitarie specifiche, analogamente a quanto è stato fatto dal 1959 in poi in applicazione dei regolamenti del Consiglio n. 10 (1), n. 14 (2), n. 28 (3), n. 151 (4) e n. 101/66/CEE (5), sulla base delle informazioni contabili relative agli anni dal 1959 al 1966 ;

considerando che, in seguito alle variazioni sensibili che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per salari e oneri imprenditoriali relativi, si rivela difficile aggiornare oltre un certo periodo i risultati delle inchieste sin qui effettuate ; che è quindi opportuno procedere ad una nuova inchiesta sulla base dei dati contabili relativi all'anno 1969, al fine di aggiornare i risultati della precedente inchiesta che concernevano i dati contabili relativi all'anno 1966 ;

considerando che è importante ottenere a mezzo di una sola e medesima inchiesta un quadro completo del costo della manodopera e dei redditi reali per l'industria nella sua totalità, ivi compresa la produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua ; che si manifesta quindi necessario, a causa della sua ampiezza, di procedere a questa indagine secondo il metodo del sondaggio, per evitare che rappresenti un onere eccessivo per le imprese e per il bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche, relative al costo della manodopera e al reddito degli operai, la Commissione procede nel 1970, sulla base dei dati contabili concernenti il 1969, ad una inchiesta sui costi della manodopera (operai e impiegati) e sui redditi degli operai nella industria, compresa la produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua.

Articolo 2

L'inchiesta abbraccia tutti gli stabilimenti o imprese dell'industria nonché, se del caso, dell'artigianato, compresa la produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua. L'unità statistica è costituita dallo stabilimento o dall'impresa, qualunque ne sia la natura giuridica, avente alle proprie dipendenze almeno 50 lavoratori. Per il Lussemburgo tale numero è ridotto a 20.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire per le loro imprese o stabilimenti che ne dipendono e che figurano nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) ed il reddito degli operai, secondo le modalità qui appresso indicate e sulla base dei dati contabili relativi a tutto l'anno 1969.

Articolo 4

L'inchiesta riguarda :

a) le spese per salari, compresi i premi e le gratifiche, e tutte le spese accessorie, in particolare

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.
(2) GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.
(3) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.
(4) GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.
(5) GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2540/66.

le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla sicurezza sociale e regimi complementari, le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi a benefici concessi in via facoltativa, nonché gli oneri connessi con la formazione professionale dei lavoratori ;

b) il numero dei lavoratori occupati presso gli stabilimenti o le imprese ;

c) la durata delle prestazioni fornite dai lavoratori.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione, in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, determina le modalità tecniche dell'inchiesta, in particolare il piano di sondaggio. Essa fissa altresí, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta, nonchè i termini per presentare le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle informazioni ; essi trasmettono alla Commissione i risultati globali dell'inchiesta, esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale, ripartiti per settori industriali, per regioni e per classi di grandezza degli stabilimenti o delle imprese.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle a fini fiscali e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee alla repressione delle infrazioni :

a) all'obbligo di fornire le informazioni previsto all'articolo 3 ;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Articolo 8

Le spese sostenute dagli Stati membri in occasione dell'inchiesta sono imputate agli appositi stanziamenti nei bilanci delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 novembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI